



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Ord. n. 10

del 29-03-2018

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Ordinanza dell'Ordinanza n. 2 del 08/02/2018 Via Antonetti, Piazza Riccioni- CAPOLUOGO. REVOCA PARZIALE

IL SINDACO

- RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 20/10/2016, con la quale si ordinava:
 1. il divieto di transito veicolare, di sosta e di accesso in Via Giocondo Antonetti; dal civico n. 3 alla proprietà Di Tommaso, sino all'innesto con Piazza Giuseppe Riccioni; nella suddetta via è consentito il solo transito pedonale;
 2. la chiusura al traffico veicolare e di sosta con transennatura fissa nella zona sottostante il fabbricato distinto in catasto al Foglio n. 2 con la particella n. 448, sito in Piazza Giuseppe Riccioni e Via Giocondo Antonetti – Capoluogo – FANO ADRIANO;
 3. il divieto di accesso e di transito pedonale, in Via Amedeo Artinghelli;
 4. il divieto di accesso e di transito pedonale, in Piazza Amadio Berardino, nei pressi del fabbricato identificato al foglio n. 2 particella n. 459 (proprietà Nisii e altri) per una distanza dal fabbricato di mt 5;
 5. il divieto a tutti i proprietari ed aventi titolo, l'uso degli ingressi di immobili posti ai piani terra e interrati, presenti nelle vie oggetto della presente Ordinanza;
 - RICHIAMATA la C.I.L.A. pervenuta al prot. n 0449 del 07/02/2018 con la quale si comunica l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'angolo Nord-Est dell'aggregato "Trasannone";
 - RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 08/02/2018 in cui si disponeva il divieto di transito veicolare e pedonale, di sosta e di accesso in Via giocondo Antonetti sino all'innesto con Piazza Riccioni e Via Risorgimento;
 - RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 8 del 22/03/2018 in cui si revoca:
 1. il divieto di accesso e transito pedonale in Via Amedeo Artinghelli;
 2. la chiusura al traffico veicolare e di sosta con transennatura fissa nella zona sottostante il fabbricato distinto in catasto al Foglio n. 2 con la particella n. 448, sito in Piazza Giuseppe Riccioni e Via Giocondo Antonetti – Capoluogo;
 - VISTA la Comunicazione di fine lavori relativa alla messa in sicurezza dell'angolo Nord-Est dell'aggregato "Trasannone" pervenuta al prot. n. 1155 del 29/03/2018;
 - RITENUTO che siano state eliminate le condizioni di divieto di transito pedonale in Via giocondo Antonetti sino all'innesto con Piazza Riccioni e Via Risorgimento;
 - Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
 - vista la legislazione vigente in materia;
- per quanto in premessa,

REVOCA

La propria Ordinanza n. 2 del 08/02/2018, nella parte in cui si dispone:

- il divieto di transito pedonale pedonale in Via giocondo Antonetti sino all'innesto con Piazza Riccioni e Via Risorgimento;

Resta immutato quanto disposto dall'Ordinanza n. 2 del 08/02/2018 e non espressamente modificato con la presente;

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Teramo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, al Raggruppamento Carabinieri Parchi e alla Polizia Municipale di Fano Adriano.

All'ufficio tecnico di rimuovere segnaletica, per mezzo degli operai comunali, nell'area sopra descritta;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Gianpiero Quaranta;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sez. L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché l'affissione nella zona interessate.

IL SINDACO
Adolfo Moriconi

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemiladiciotto, addì, del mese di..... in Fano Adriano il sottoscritto Messo Comunale ha notificato copia del presente atto al Sig..... mediante consegna a mani in qualità di.....

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
MORICONI ADOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2018 al 13-04-2018

Fano Adriano, li 29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to